

COMUNE DI GROSSETO



Settore Sviluppo Infrastrutturale
Servizio Mobilità

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’ NON SUPERIORE A DUE ANNI.

Indice Generale

ART. 1 – FINALITÀ	2
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
ART. 3 – DEFINIZIONI	2
ART. 4 – OGGETTO	2
ART. 5 – SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA RICHIESTA	3
ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI	3
ART. 7 – MODALITÀ D’USO DEL PERMESSO ROSA	3
ART. 8 – CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA	3
ART. 9 – SANZIONI	4
ART. 10 – NORME FINALI	4

ART. 1 – FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale ha, fra i propri obiettivi primari, la promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia. Preso atto che, nonostante, ad oggi, il legislatore non abbia ancora inserito nel Regolamento al Codice della Strada la disciplina richiamata nell'articolo 188-bis del Codice della Strada, l'Amministrazione comunale, che si appresta a far installare l'apposita segnaletica stradale per la quale ha ricevuto un finanziamento statale, intende anticipare, seppure in via transitoria, la normativa di riferimento disciplinando le procedure di rilascio dei tagliandi che danno diritto all'utilizzo dei parcheggi pubblici comunemente chiamati "stalli rosa", già stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 12/08/2022.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina di riferimento alla materia di cui trattasi si rinviene, ad oggi, nella seguente normativa:

- articolo 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992, così come modificato dalla Legge n. 121/2021 che ha convertito il Decreto Legge n. 12/2021;
- articolo 188-bis del Decreto Legislativo n. 285/1992 introdotto dalla Legge n. 121/2021 che ha convertito il Decreto Legge n. 12/2021;
- allegato 1 del Decreto 7 aprile 2022 a firme dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Sostenibili, dell'Economia e delle Finanze e per le Disabilità avente oggetto "Indicazioni preliminari per la segnaletica degli "stalli rosa".

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **donne in stato di gravidanza:** donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- **genitori con un bambino di età non superiore ai due anni:** i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un **figlio/a di età non superiore a due anni**;
- **stallo rosa:** aree di sosta riservate alle categorie **oggetto** del presente Regolamento, **individuate** attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.p.R. 495/92 e s.m.i.).
- **permesso rosa:** tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallone rosa, ovvero donna in stato di gravidanza **e/o** genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile)

ART. 4 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento sono tutte le aree di sosta, appositamente identificate ed individuate da provvedimenti di viabilità e Deliberazioni di Giunta, di cui all'articolo precedente, le cui caratteristiche tecniche sono definite dalla normativa di settore (C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione), nonché il processo di rilascio dell'autorizzazione e del relativo permesso.

ART. 5 – SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA RICHIESTA

Possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente articolo, esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso “contrassegno rosa” avente forma, dimensioni, colore e contenuto, così come specificato nell’allegato A) al presente regolamento.

Per il solo Comune di Grosseto, possono chiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti che presentano il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere **donna** residente nel Comune di Grosseto, ed in fase di **gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino**;
- b) essere genitore residente nel Comune di Grosseto, di un **bambino di età non superiore a due anni**.

Per ogni nascita (anche in caso di parto gemellare o plurigemellare), ai beneficiari come sopra individuati, verrà rilasciato un solo contrassegno “Permesso Rosa” associabile ad un massimo di due autovetture.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI

I soggetti con i requisiti sopra indicati, possono presentare istanza mediante la compilazione del modulo (Allegato B) parte integrante nel presente Regolamento, reperibile sul Sito *web di* Sistema srl, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda e corredato della documentazione di seguito indicata.

Caso a) – GESTANTI

- ✓ certificato medico attestante lo stato di gravidanza nonché la data presunta del parto;
- ✓ copia di un documento di riconoscimento;
- ✓ targa del veicolo;
- ✓ n. due marche da bollo da euro 16,00.

Caso b) – GENITORI

- ✓ copia di un documento di riconoscimento del richiedente/i;
- ✓ targa del veicolo/i (MAX 2 veicoli);
- ✓ n. due marche da bollo da euro 16,00.

Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata all’indirizzo Pec: sistemagrosseto@pec.collabra.it oppure, presentate personalmente presso la sede Sistema srl in via Monte Rosa n. 12 negli orari di sportello.

Il rilascio del permesso avverrà secondo le seguenti modalità:

- Ritiro presso Sistema srl in via Monte Rosa n. 12 durante l’orario di apertura al pubblico.

Eventuali variazioni di modalità di presentazione della domanda saranno comunicate nel sito web del Comune di Grosseto.

ART. 7 – MODALITÀ D’USO DEL PERMESSO ROSA

Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli “rosa” riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere da parte degli addetti il controllo della sosta, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso; congiuntamente al permesso dovrà essere indicata, tramite apposito dispositivo, l’orario d’inizio della sosta.

Il permesso rosa consente infatti la sosta nelle aree riservate per un tempo limitato regolamentato dalla relativa ordinanza dirigenziale di istituzione degli stalli in oggetto, al fine di tutelare il diritto di ciascuno di usufruire del beneficio.

Il permesso non autorizza alla sosta gratuita nei posteggi contrassegnati dalla segnaletica orizzontale di colore blu (strisce blu); l'agevolazione è **infatti** prevista solamente negli stalli rosa, ancorché collocati in aree soggette a pagamento.

In caso di violazione della normativa vigente in materia e delle modalità di utilizzo sopra esposte, l'organo accertatore di Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada.

La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata alla presenza del minore (nel caso di domanda effettuata da genitore con prole inferiore a due anni), condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.

Si specifica che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del permesso possono farne uso; quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

Il Permesso Rosa, è l'unico titolo comprovante l'autorizzazione all'utilizzo dei "Parcheggi Rosa", contraddistinto da talloncino di colore rosa, con sopra riportati la dicitura P.R. "Valido sul territorio del Comune di Grosseto", da collocare sulla parte anteriore del veicolo, recante:

1. il numero dell'autorizzazione;
2. la data di scadenza autorizzazione;
3. sulla parte posteriore (per privacy): le generalità del titolare/i del permesso rosa (nome e cognome);

Il P.R. ha due possibili scadenze:

- a) la prima scadenza è il 30° giorno successivo alla data presunta del parto (nel caso di domanda effettuata da donna in stato di gravidanza);
- b) la seconda scadenza è la data di compimento del 2° anno di età del proprio figlio (nel caso di domanda effettuata da genitore con prole inferiore a due anni);

Il permesso rosa dovrà essere utilizzato nel seguente modo:

- a) il permesso rosa è personale, non cedibile, non dovrà essere riprodotto e a scadenza dovrà essere riconsegnato all'Ufficio che lo ha emesso;
- b) dovrà essere esposto, all'interno del veicolo, in modo ben visibile sul cruscotto, solo durante la sosta all'interno dei "Parcheggi Rosa";
- c) in caso di smarrimento o furto, il permesso rosa potrà essere duplicato solo dopo formale denuncia.

ART. 8 – CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi in un tempo massimo di giorni 30 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

ART. 9 – SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

ART. 10 – NORME FINALI

In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento, contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate, esse sono da ritenersi abrogate.

Nel caso in cui venissero diversamente regolamentate le modalità di rilascio e/o il modello di permesso utilizzato, i permessi già rilasciati saranno adeguati alle nuove disposizioni.